REGOLAMENTO PER LA ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1989 N°398

CAPITOLO I

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ARTICOLO 1

Le borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione sono destinate agli iscritti alle scuole di specializzazione istituite ai sensi delle disposizioni vigenti nella Università di Teramo

L'entità, il numero delle borse e la riparazione fra le scuole sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico tenendo conto dei fondi appositamente stanziati in bilancio.

Le borse sono conferite, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione, agli specializzandi che non fruiscano di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a 20 milioni per il periodo di durata della borsa.

ARTICOLO 2

Il conferimento delle borse di studio è subordinato alla presentazione da parte dei vincitori di una dichiarazione resa ai sensi dell'ARTICOLO 4 della Legge 04.01.68, n°15, attestante che nell'anno per il quale fruiranno della borsa di studio non godranno di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a 20 milioni e che per lo stesso periodo non fruiranno di altre borse di studio ad eccezione di quelle di cui al primo comma della Legge 30.11.1989, n,°398 e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3

I vincitori devono assicurare la frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione presso cui sono iscritti e superare tutti gli esami previsti per l'anno a cui si riferisce il godimento della borsa. La non osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza dal godimento della borsa per il relativo anno.

Il pagamento della borsa sarà effettuato in un'unica rata, verificata la sussistenza delle condizioni suddette anche sulla base di una dichiarazione del Direttore della Scuola attestante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo della frequenza e del superamento degli esami da parte del borsista.

CAPITOLO II

BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÁ DI RICERCA POST DOTTORATO

ARTICOLO 4

Il numero delle borse di studio per attività di ricerca post dottorato e la loro ripartizione per Facoltà sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico tenendo conto dei fondi appositamente stanziati in bilancio.

L'importo annuo minimo della borsa di studio è di £ 15.000.000.

ARTICOLO 5

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e sono conferibili a laureati in possesso di titolo di dottore di ricerca; hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili per un ulteriore biennio.

Esse sono assegnate con decreto rettorale, secondo l'ordine di merito della graduatoria di cui all'ultimo comma del successivo ARTICOLO 7, a dottori di ricerca di età non inferiore a 40 anni che non godranno negli anni successivi in cui fruiranno della borsa di studio di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a 25 milioni.

Al fine di ottenere la conferma, al termine del primo anno i borsisti sono sottoposti alla valutazione del Direttore del Dipartimento o dell'Istituto presso il quale svolgono attività di ricerca.

Hanno titolo a partecipare al concorso dottori di ricerca che propongono una ricerca presentata da un docente appartenente all'Università degli Studi di Teramo secondo le modalità di cui al successivo ARTICOLO 6.

L'attività proposta deve riguardare un settore di ricerca presente nell'Università degli Studi di Teramo e deve svolgersi in strutture dell'Università stessa.

ARTICOLO 6

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

- 1. le generalità complete;
- 2. la laurea posseduta e la data e l'Università dove è stata conseguita;
- 3. di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero, specificandolo;
- 4. che non godranno negli anni in cui fruiranno della borsa di studio di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a 20 milioni.

I candidati devono allegare alla domanda una relazione di un docente dell'Università degli Studi di Teramo che presenti la ricerca e che attesti che la medesima si svolgerà presso strutture dell'Università stessa.

ARTICOLO 7

Il concorso è per titoli integrato da un colloquio volto ad accertare la validità e l'interesse della linea di ricerca prescelta.

I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice sono i seguenti:

a) pubblicazionib) altri titolic) colloquio50%15%35%

La valutazione dei titoli dovrà precedere il colloquio ed il relativo punteggio dovrà essere reso noto all'interessato all'atto della convocazione.

Il giudizio di merito della Commissione giudicatrice è insindacabile.

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati la Commissione formulerà una graduatoria di merito in base all'ordine della quale saranno attribuite le borse.

ARTICOLO 8

Le Commissioni giudicatrici, designate dal Senato Accademico per ciascuna Facoltà, sono nominate con decreto rettorale.

Esse sono costituite da tre membri, di norma professori di ruoli.

ARTICOLO 9

Il pagamento della borse di studio avviene per la metà al momento dell'assegnazione della borsa. L'altra metà verrà corrisposta dopo sei mesi, previa presentazione di una dichiarazione del docente sotto la cui sorveglianza si svolge la ricerca, che attesti il regolare andamento di essa.

CAPITOLO III

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO

ARTICOLO 10

Le borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero sono annuali ed hanno l'importo minimo di £. 20.000.000.

La borsa di studio verrà ridotta in misura proporzionale per corsi di perfezionamento di durata inferiore all'anno.

Il numero, l'entità delle borse e la ripartizione delle medesime secondo le aree disciplinari sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico tenendo conto degli appositi stanziamenti in bilancio. Le aree disciplinari sono le seguenti:

I RAGGRUPPAMENTO: SCIENZE GIURIDICHE

II RAGGRUPPAMENTO: SCIENZE ECONOMICHE, POLITICHE, SOCIALI E STATISTICHE IIIRAGGRUPPAMENTO: SCIENZE BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE E MEDICO VETERINARIE

ARTICOLO 11

Al concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero sono ammessi i laureati dell'Università degli Studi di Teramo, di cittadinanza italiana o di paesi appartenenti alla UE, di età non superiore a 29 anni, i quali dichiarano che, nell'anno in cui fruiranno della borsa di studio, non godranno di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a 20 milioni, con l'obbligo di presentare insieme alla domanda la documentazione di attività di perfezionamento presso istituzioni estere od internazionali, con la relativa indicazione dei corsi da seguire e della loro durata.

ARTICOLO 12

Il concorso è per titoli ed esami che consistono in una prova scritta ed in un colloquio volti ad accertare la preparazione nell'area prescelta.

È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato ottenga una votazione di almeno 7/10.

I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice sono i seguenti:

a) pubblicazionib) altri titolic) prove di esame70%

La valutazione dei titoli dovrà precedere le prove di esame ed il relativo punteggio dovrà essere reso noto agli interessati all'atto della convocazione.

Il giudizio di merito della Commissione giudicatrice è insindacabile.

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria di merito in base all'ordine della quale saranno attribuite le borse.

ARTICOLO 13

Le Commissioni giudicatrici per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento sono composte da tre membri: un professore straordinario o ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato, indicati dal Senato Accademico, e sono nominate con decreto rettorale.

ARTICOLO 14

Il pagamento della borsa avviene per la metà al momento dell'assegnazione della borsa stessa, l'altra metà verrà liquidata al ritorno in Italia previa presentazione dei documenti di viaggio e attestazione dell'istituzione estera presso la quale il borsista si è recato che certifichi il regolare svolgimento dell'attività di perfezionamento prevista con la precisa indicazione del periodo relativo alla stessa.

Qualora non siano per qualunque motivo attribuibili borse di studio nell'ambito di una o più aree di cui al precedente ARTICOLO 10, i relativi importi saranno ridistribuiti dal Senato Accademico tra le aree con richieste in esubero.

CAPITOLO IV

BORSE O PREMI A VARIO TITOLO DI MERITO

ARTICOLO 16

Al di fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, il Senato Accademico può conferire a vario titolo di merito, anche su proposta di singoli docenti, borse di studio o premi utilizzando fondi appositamente stanziati in bilancio.

CAPITOLO V

NORME COMUNI

ARTICOLO 17

Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istruzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha usufruito già di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Le borse di studio, di cui al presente regolamento non danno luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali.

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.